



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **57**

DEL **29/12/2014**

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA DE.CO. DENOMINAZIONE COMUNALE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:20, nella sala consiliare del Comune, si è riunito in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale composto dai Signori:

	Presenti	Assenti
1 FERRELI DAVIDE	X	
2 USAI FULVIO	X	
3 FERRAI GABRIELLA	X	
4 CONGIU NADIR PAOLO		X
5 DORE GIANCARLO	X	
6 ACAMPORA SALVATORE SEI	X	
7 CARRUANA MARIO	X	
8 PISANO MATTEO	X	
9 MARONGIU LUCA		X

	Presenti	Assenti
10 USAI RICCARDO	X	
11 DEIANA SUSANNA	X	
12 CAROBBI SILVIO STEFANO	X	
13 MONNI ROBERTO		X
14 PRETTI LUCA	X	
15 PIRAS LILIANA ANNA	X	
16 PIRAS ATTILIO	X	

Totale n. 13 3

Assume la presidenza **Davide Ferreli** in qualità di Sindaco .

Partecipa **Dott.ssa Maria Antonietta Basolu** nella sua qualità di Segretario Comunale .

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:

MATTEO PISANO
ATTILIO PIRAS

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'Amministrazione comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno nell'azione di promozione dello sviluppo economico-sociale;
- in tale ottica, pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle attività agro-alimentari tradizionali del territorio, che costituiscono un risorsa di valore economico, culturale e turistico.

RICHIAMATO l'art.3 del D.Lgs. 267/2000, comma 2 e il successivo art.13, primo comma, con i quali i Comuni vengono investiti di tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio e ne salvaguardano l'utilizzazione e lo sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

DATO ATTO che, secondo quanto richiamato nei citati articoli, il Comune è sicuramente legittimato ad assumere autonome iniziative a sostegno delle produzioni tipiche locali dell'agricoltura e dell'artigianato.

RITENUTO, per le ragioni su indicate di istituire la Denominazione Comunale "De.Co." con l'obiettivo di censire e valorizzare i prodotti agro-alimentari e le tradizioni legati alla storia e alla cultura del territorio comunale, così da promuoverle e garantirne la sopravvivenza.

ACCLARATO che attraverso la De.Co. si mira, quindi, a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardarne le peculiarità produttive locali, rappresentando un efficace strumento di promozione dell'immagine del Comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull'intera comunità.

VISTO il regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari e artigianali tradizionali locali e di istituzione della De.Co., allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

RAVVISATA l'opportunità di procedere alla sua approvazione in quanto rispondente agli indirizzi forniti da questa Amministrazione.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportato nel testo della presente deliberazione la quale, esaminata dal Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, è stata ritenuta priva di rilevanza contabile.

SENTITA l'illustrazione del presente atto a cura del Consigliere Matteo Pisano, alla quale seguono gli interventi riportati nel verbale della seduta cui si rinvia.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, dal seguente esito

Favorevoli n. 10	Contrari n. 0	Astenuti n. 3 (Carobbi Silvio Stefano, Pretti Luca, Piras Lilianna Anna)
------------------	---------------	---

DELIBERA

DI ISTITUIRE la denominazione Comunale (De.Co) del Comune di Lanusei, al fine di censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari del territorio, anche come strumento di promozione del nostro Comune.

DI APPROVARE l'allegato regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari e artigianali tradizionali locali e l'istituzione della De.Co.

DI INCARICARE il Responsabile dell'Area Affari Generali dell'adozione dei provvedimenti gestionali conseguenti all'approvazione della presente deliberazione.

DI RENDERE il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134, del D.Lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Data, 17/12/2014	FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI F.to Marco Lai
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Data,	IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/12/2014:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 30/01/2015, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 15/01/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu



COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell'Ogliastra

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI
E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI
ISTITUZIONE DELLA De.Co.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 29/12/2014

INDICE:

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Ambito dell'intervento comunale

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Istituzione del Registro De.Co.

Art. 5 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 6 Logo De.Co.

Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Art. 8 Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Art. 9 Commissione comunale per la De.Co.

Art. 10 Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

Art. 11 Controlli e sanzioni

Art. 12 Struttura organizzativa competente

Art. 13 Iniziative comunali e di coordinamento

Art. 14 Entrata in vigore

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Lanusei.
2. Con il presente regolamento sono, inoltre, stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").
3. Il Comune di Lanusei individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e specialità locali che, riconosciuti come tipici di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzati.
4. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Lanusei intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse la capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità.
5. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Lanusei intende, inoltre, valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
6. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Lanusei, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

ART. 2 – AMBITO DELL'INTERVENTO COMUNALE

1. L'azione del Comune si manifesta, in particolare, in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza nel territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che siano meritevoli di evidenza pubblica e di conservazione e sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico;
 - b) dell'assunzione, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili, di iniziative di valorizzazione a favore dei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;
 - c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
 - d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
 - e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla loro lavorazione e trasformazione, così come i prodotti artigianali ottenuti o realizzati nel territorio comunale secondo modalità consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali tenendo conto anche delle tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. I termini “tipico” e “tradizionale” sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.
3. La De.Co. attesta la tipicità del prodotto sulla base del legame storico e culturale con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Lanusei.
4. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto, ma con la sua attribuzione il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato comune e/o territorio vasto costituito da più comuni.

ART. 4 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 12 un registro pubblico per l'iscrizione dei prodotti che ottengono la De.Co.
2. Il Comune, con l'iscrizione nel registro, attesta la tipicità del prodotto e della sua lavorazione tradizionale, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati:
 - -i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
 - gli estremi della deliberazione della Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti agro-alimentari, per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo potendo ottenere la De.Co. anche altre categorie di prodotto purché in possesso dei requisiti richiesti:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - salse e condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - -prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, gastronomia, biscotteria, pasticceria, confetteria e gelateria;
 - -preparazioni di pesci e crostacei;
 - prodotti di origine animale;
 - -piatti tradizionali della cucina locale;
 - -bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.
5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli altri soggetti che svolgono l'attività di produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4 nel Comune di Lanusei anche se non vi hanno la sede legale.
6. Su proposta della commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti nel presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
7. La stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti.

8. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

ART. 5 – ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dal Comune o da altri soggetti volte alla valorizzazione e promozione:

- dei prodotti De.Co. e di altri prodotti tipici locali;
- dei prodotti locali insigniti di marchi comunitari ufficiali.

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale ed è soggetto ad aggiornamento periodico.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi e viene conservata fino a quando permangono i requisiti richiesti per la sua concessione.

5. Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il programma e ogni altra informazione o documentazione utili alla verifica del permanere dei requisiti.

6. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due edizioni consecutive.

7. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 6 può comportare la cancellazione dall'albo.

8. Qualora istituito, il tavolo provinciale di coordinamento De.Co., promuove il contenimento del numero di feste e manifestazioni, il coinvolgimento di panieri vasti di prodotti De.Co. all'interno di quelle manifestazioni fortemente radicate nel territorio che negli anni hanno conseguito successi di pubblico e commerciali.

ART. 6 – LOGO DE.CO.

1. Per contraddistinguere e riconoscere i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 4 e le iniziative di cui all'art. 5, nonché l'appartenenza alla rete dei Comuni che hanno istituito uno o più prodotti De.Co., il Comune adotta il logo nella forma originaria promossa dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. Il soggetto promotore della De.Co. ha facoltà di adottare un logo di sua fantasia al fine di rendere riconoscibile il proprio prodotto.

ART. 7 – REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI LOCALI

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nel territorio del Comune di Lanusei ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo ai prodotti e specialità preparati con gli ingredienti locali e nel rispetto degli usi e tradizioni locali.

3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

4. Devono essere osservate le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, nonché le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.) in quanto non facenti parte della tradizione locale.

ART. 8 – PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI LOCALI

1. La segnalazione dei prodotti da iscrivere nel registro De.Co. può essere avanzata dal Comune e da chiunque altro.
 2. L'istanza per l'attribuzione della De.Co. deve essere corredata da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto e contenente ogni altra informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale);
 - la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
 3. All'istanza per l'attribuzione della De.Co. devono, inoltre, essere allegati la scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari e, ove si ritenga necessario, il disciplinare di produzione.
 4. La Commissione comunale di cui all'art. 9 si pronuncia sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co., di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
 5. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione potrà effettuare sopralluoghi nei locali di produzione e controlli sulle attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni altra informazione.
 6. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co.
 7. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.
 8. Qualora la segnalazione del prodotto da iscrivere nel registro De.Co. provenga dalla stessa impresa produttrice viene disposta anche l'iscrizione dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda.
 9. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora sia successiva all'iscrizione del prodotto, è disposta con atto dirigenziale.
 10. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
- Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere prevista la facoltà di indicare nell'etichetta anche un toponimo.

11. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo.

ART. 9 – COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.CO.

1. La Commissione Comunale è nominata dalla Giunta ed è così composta:
 - Responsabile del servizio competente; con la funzione di presidente;
 - un rappresentante della Pro-Loco, su designazione della stessa associazione;
 - tre componenti in rappresentanza di organismi che operano nei settori di attività rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. A supporto del lavoro della commissione, su sua richiesta, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo; opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
4. Non è previsto alcun compenso per i componenti neppure a titolo di rimborso spese.

ART. 10 – UTILIZZO DELLA DE.CO. E DEL RELATIVO LOGO

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 4, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.Co. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del logo De.Co. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
3. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
4. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici così da ledere l'immagine del prodotto.
5. E' fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità quali "super", "eccellente" ed altre equivalenti.
6. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

ART. 11 – CONTROLLI E SANZIONI

- 1 Il Comune vigilerà sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento disponendo la revoca della De.Co. e la cancellazione dal relativo registro nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini assegnati dal Comune;
 - b) rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;

- c) perdita dei requisiti richiesti;
- d) uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune in modo ripetuto e debitamente contestato, senza che sia seguito alcun adeguamento da parte dell'utilizzatore;
- e) gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari.

2. Qualora gli organi di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni o su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni nell'uso del logo, ne acquisiscono le prove anche fotografiche e ne danno tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione comunale.

3. Il competente responsabile del servizio, previo parere motivato della Commissione comunale De.Co., sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.

4. La sospensione o la revoca della De.Co. non danno titolo ad ottenere alcun indennizzo o risarcimento danni.

ART. 12 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

1. La struttura organizzativa comunale alla quale sono attribuiti gli adempimenti inerenti l'applicazione del presente regolamento è l'Area degli Affari Generali.

ART. 13 – INIZIATIVE COMUNALI E DI COORDINAMENTO

1. Il Comune assicura con gli strumenti a sua disposizione la pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune ricerca ai fini della promozione e diffusione della De.Co. la collaborazione con altri enti attraverso le forme associative previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.